



A.S.D. - A.P.S. GIOSTRA DEI RIONI DI OLMO

STATUTO

Art. 1 - Denominazione

Ai sensi dell'art. 18 della Costituzione Italiana del Codice Civile, e ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice Terzo Settore") e successive modifiche è costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale senza fine di lucro, denominata: **"ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E DI PROMOZIONE SOCIALE GIOSTRA DEI RIONI DI OLMO"** in sigla **"A.S.D. - A.P.S. GIOSTRA DEI RIONI DI OLMO"**.

Art. 2 - Scopi

L'associazione nel perseguimento dei propri scopi, si ispira al principio democratico di partecipazione all'attività sportiva dilettantistica e di promozione sociale da parte di tutti in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e l'elettività delle cariche associative e non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza e alle condizioni socio economiche.

Inoltre intende:

- valorizzare lo sport come esercizio di partecipazione alla vita del territorio e concorrere alla formazione integrale e sociale di ragazzi/e e dei giovani, valorizzando la loro domanda educativa e la promozione dello sport;
- incentivare i giovani alla pratica dello sport e promuovere l'esercizio di attività sportive dilettantistiche, mediante iniziative finalizzate al miglioramento fisico e psichico della persona, anche in collaborazione con altre organizzazioni;
- favorire forme di aggregazione sociale per contrastare l'emarginazione sociale e combattere il disagio economico;
- concorrere alla creazione di momenti e spazi ricreativi e di socializzazione per favorire la pratica sportiva in tutte le sue espressioni, nonché per la diffusione dell'arte e della cultura italiana e straniera in tutte le sue espressioni.

L'Associazione accetta di conformarsi incondizionatamente ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme ed alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), nonché agli Statuti e ai regolamenti di OPES APS quale Ente di Promozione Sportiva affiliante, riconosciuto dal CONI e dal Comitato Italiano Paralimpico (C.I.P.).

L'Associazione ha sede in Arezzo (C.F. 92082240513).

La variazione della sede legate nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.

Art. 3 - Scopi

L'Associazione è un'istituzione a carattere autonomo, libero, apolitico ed aconfessionale e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari, o di terzi delle seguenti attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;



A.S.D. - A.P.S. GIOSTRA DEI RIONI DI OLMO

- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e della attività di interesse generale di cui al presente articolo.

Non ha scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 4 - Attività

Ai sensi del D.lgs. n. 36 del 2021 e del D.lgs. n. 117 del 2017, l'Associazione organizza e gestisce, in via principale, attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, con particolare riferimento all'attività degli sport equestri in quanto l'associazione ha per scopo, tra gli altri, quello dell'organizzazione della manifestazione equestre denominata Giostra dei Rioni di Olmo del corteo storico e delle altre iniziative ad esse collegate.

Organizza anche, in via principale, attività di carattere conviviale, ricreativo e culturale.

L'Associazione potrà reperire spazi e impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti definiti con il Decreto ministeriale 107/2021. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, attraverso la richiesta a torsi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 5 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

Art. 6 - Soci

Possono essere soci nell'associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori ne accettino lo Statuto senza criteri discriminatori. Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo: pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea. Fra gli aderenti all'associazione esistono parità di diritti e di doveri.

Art. 7 - Ammissione Soci

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante socio. Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno esser controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le



A.S.D. - A.P.S. GIOSTRA DEI RIONI DI OLMO

obbligazioni dell'associato minorenni.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere

Che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata in occasione della sua successiva convocazione.

Art. 8 - Diritti dei Soci

Tutti i soci hanno diritto di:

- a) partecipare a tutte le attività promosse d'associazione;
- b) partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- c) godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'associazione;
- d) esaminare i libri associativi con preavviso di almeno 15 giorni al presidente;
- e) i soci minorenni hanno diritto al voto attivo attraverso coloro che hanno la responsabilità genitoriali, come meglio specificato nell'art. 15 del presente Statuto.

Art. 9 - Doveri dei Soci

Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli organi dell'associazione nonché lo Statuto e le direttive dell'Ente di Promozione Sportiva del CONI cui l'associazione è affiliata e di corrispondere le quote associate. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili

Art. 10 - Qualifica Espulsione dei Soci

La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso.

Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'espulsione è prevista quando il socio non ottemperi in modo grave alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano gravi danni materiali o all'immagine dell'associazione.

L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al socio interessato.

Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso all'Assemblea entro 15 giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione: il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

Art. 11 - Perdita qualità di Socio

La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'associazione.



A.S.D. - A.P.S. GIOSTRA DEI RIONI DI OLMO

Art. 12 - Decesso

Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

Art. 13 - Organi Associazione

Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente.

Art. 14 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 15 - Convocazione Assemblea

L'Assemblea è convocata dal presidente almeno una volta l'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario e, comunque ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero venga fatta richiesta da almeno la metà più uno dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno otto giorni prima della data della riunione mediante invio e-mail, lettera cartacea e pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web e pagine social, affissione in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, ora il luogo della prima e della seconda convocazione nonché l'ordine del giorno.

Art. 16 - Votazioni

Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni purché in regola con il pagamento della quota associativa: a ciascun socio spetta un solo voto.

I soci minorenni e coloro che ne esercitano la responsabilità genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell'Assemblea e di potervi assistere; i soci minorenni possono votare attraverso coloro che ne hanno responsabilità genitoriale ma non possono essere eletti negli organi associativi.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio.

Ogni socio non può avere più di tre deleghe.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

Art. 17 - Compiti Assemblea

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

In sede Ordinaria:

- approvare la relazione morale dell'anno trascorso;
- approvare la relazione finanziaria dell'anno trascorso;
- stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- nominare e revocare i componenti degli organi associativi;
- approvare il bilancio di esercizio;



A.S.D. - A.P.S. GIOSTRA DEI RIONI DI OLMO

- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'Art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sulla esclusione degli associati;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

In sede Straordinaria:

- deliberare sulla trasformazione, fusione scissione e scioglimento dell'associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica allo Statuto;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Art. 18 - Validità Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea Ordinaria delibera validamente sia in prima che seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un giorno.

Art. 19 - Validità Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, nomina fra i soci un segretario verbalizzante con la maggioranza semplice.

Per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.

In seconda convocazione L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento, trasformazione, fusione, scissione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 20 - Delibere

Tutte le delibere assembleari ed i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei Soci, sono pubblicizzati ai soci con l'esposizione per otto giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione.

Art. 21 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni tre anni. Esso è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 7 membri, ivi compresi il Presidente.

I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in conseguenza della carica ricoperta.



A.S.D. - A.P.S. GIOSTRA DEI RIONI DI OLMO

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea dei Soci: esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo.

In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene nominato il primo dei non eletti.

All'interno del Consiglio Direttivo saranno nominati un vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

Ai membri del Consiglio Direttivo è fatto divieto di ricoprire qualsiasi carica in altri enti sportivi dilettantistici nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuta dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CP.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 22 - Compiti Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'associazione;
- le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'associazione;
- la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- la fissazione delle quote sociali;
- la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- la delibera sull'ammissione di nuovi soci;
- ogni funzione che lo Statuto, o le leggi, non attribuiscano ad altri organi.

Art. 23 - Riunioni Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà opportuno.

Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno otto giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario e il luogo della seduta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno



A.S.D. - A.P.S. GIOSTRA DEI RIONI DI OLMO

la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Art. 24 - Presidente

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'associazione.

È eletto dal Consiglio Direttivo ed ha validità, come il direttivo stesso, di tre anni.

Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione successiva.

Art. 25 - Vice Presidente

Il Vice Presidente coadiuva, o sostituisce, il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 26 - Decadenza Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei soci componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vice presidente o in subordine il consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea Straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

Art. 27 - Segretario

Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificando la regolarità e autorizzandone il tesoriere al materiale pagamento.

Art. 28 - Tesoriere

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.

Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Art. 29 - Funzioni Segretario e Tesoriere

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.



A.S.D. - A.P.S. GIOSTRA DEI RIONI DI OLMO

Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Art. 30 - Patrimonio ed esercizio finanziario

Il patrimonio dell'associazione viene utilizzato solo per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (art. 8 comma 1 D.lgs 117/2017) ed è costituito da:

- quote di iscrizioni e dai corrispettivi per i servizi istituzionali versate dai soci;
- eventuali entrate da attività secondarie e strumentali di cui all'Art. 6 del Codice del Terzo Settore;
- eventuali contributi e liberalità di privati o enti pubblici;
- raccolte fondi;
- eventuali beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'Associazione Sportiva Dilettantistica o ad essa pervenuti a qualsiasi titolo.

Art. 31 - Avanzi

Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra i soci, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali.

Art. 32 - Rendiconto economico e finanziario

L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l'Associazione, per ogni attività occasione di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, corse, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto del quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'Art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 33 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori.

Il patrimonio residuo sarà devoluto previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico



A.S.D. - A.P.S. GIOSTRA DEI RIONI DI OLMO

Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore aventi le stesse finalità sportive.

Art. 34 - Norme finali

La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'Associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo.

In caso di mancato accordo, il Consiglio direttivo incaricherà il Presidente del tribunale ove ha sede l'Associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Art. 35 - Norme Finali (2)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa espresso rimando a quanto previsto dal Decreto legislativo 3 luglio 2017 n° 117 (Codice Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibili, al Codice Civile, nonché a quanto previsto dal Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n° 36 e successive modifiche limitatamente all'attività sportiva dilettantistica esercitata e, relativamente alle disposizioni del Capo I del medesimo D. lgs n° 36/2021, in quanto compatibili con il D. lgs 3 luglio 2017 n° 117.

AGENZIA DELLE ENTRATE

Ufficio di AREZZO

Registrato il 11/11/2025

N. 935 Vol. Serie 3

Precetti Euro 200,00

